

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO**  
**NELLA RIUNIONE DEL 17 OTTOBRE 2023**

**IL COMITATO ESECUTIVO**

“Vista la nota prot. n. 357/23 del 13 ottobre 2023, con la quale l’Avvocatura dell’Ente sottopone al Comitato Esecutivo un’ipotesi di definizione transattiva del contenzioso giudiziario in essere tra l’Automobile Club di Catanzaro e l’ACI relativamente all’immobile sito in Catanzaro, Viale dei Normanni n.99, a suo tempo condotto in locazione pluriennale dall’Ente quale sede del locale Ufficio territoriale; preso atto che l’AC, con istanza ai sensi dell’articolo 696 del codice di procedura civile, in data 13 marzo 2020 ha richiesto al Tribunale di Catanzaro di disporre una consulenza tecnica volta all’accertamento di presunti danni patiti dal Sodalizio in pendenza del rapporto di locazione; considerato che il Presidente della 2<sup>a</sup> sezione civile del Tribunale, preso atto delle note scritte depositate dalle parti e ritenuti sussistenti i presupposti di cui al citato articolo 696, con ordinanza del 17 giugno 2020 ha disposto la consulenza tecnica d’ufficio richiesta dall’AC, conferendo a tal fine incarico ad un professionista; tenuto conto che il professionista incaricato, all’esito degli accertamenti svolti, ha rilevato la sussistenza di un pregiudizio per l’Automobile Club di Catanzaro per effetto degli insufficienti livelli di manutenzione ordinaria del cespote e delle modifiche impiantistiche apportate dall’ACI nella sua qualità di conduttore, quantificando il relativo danno nella misura di €. 323.000; tenuto conto che l’Automobile Club, con ricorso ai sensi dell’articolo 447 *bis* del codice di procedura civile, notificato all’ACI in data 4 ottobre 2021, ha successivamente richiesto al Tribunale Civile di Catanzaro la condanna dell’Ente al risarcimento dei danni asseritamente subiti per complessivi €.328.986,75, oltre spese di lite, o per l’importo maggiore o minore di giustizia; tenuto conto che, a fronte di detta richiesta risarcitoria, l’ACI si è costituito in giudizio contestando integralmente le avverse richieste e proponendo contestuale domanda riconvenzionale di condanna dell’Automobile Club al risarcimento dei danni subiti dall’Ente nell’ambito del medesimo rapporto contrattuale, quantificati in un importo non inferiore alla metà dei canoni di locazione mensilmente corrisposti dall’ACI nel periodo 1° ottobre 2013-28 febbraio 2020, o comunque, per il medesimo periodo, pari alla maggiore o minore somma da determinarsi mediante consulenza tecnica d’ufficio o comunque ritenuta di giustizia; tenuto conto che l’Automobile Club di Catanzaro risulta attualmente sottoposto a gestione commissariale, giusta decreto del Sottosegretario di Stato con delega allo Sport dell’8 aprile 2022 e successiva proroga disposta con decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 20 aprile 2023; rilevato che nel corso della vertenza è emerso il convergente interesse delle parti a definire la controversia in via transattiva; visto lo schema di atto di transazione all’uopo predisposto e preso atto dei suoi contenuti; considerato che l’ipotesi transattiva prevede la rinuncia di ciascuna delle parti a tutti gli atti processuali e ad ogni pretesa risarcitoria derivante dal rapporto contrattuale

riferito al citato immobile, senza riconoscimento, neanche parziale, della fondatezza o della legittimità delle domande rispettivamente formulate; tenuto conto che nell'ambito di detta ipotesi non sono previsti esborsi ad alcun titolo a carico dell'ACI; considerata l'alea insita nel giudizio a fronte delle pretese reciprocamente avanzate; ritenuto conseguentemente rispondente agli interessi dell'Ente procedere alla definizione transattiva del contenzioso nei termini di cui sopra e senza oneri, anche ad evitare di dover sostenere ulteriori costi connessi alla prosecuzione della vertenza; all'unanimità: **autorizza** la definizione transattiva del contenzioso giudiziario in essere tra l'Automobile Club di Catanzaro e l'ACI relativamente all'immobile sito in Catanzaro, Viale dei Normanni n.99, alle condizioni di cui in premessa ed in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente** per la relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare, sentita l'Avvocatura dell'Ente, le eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale che dovessero eventualmente rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto.”.

**SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE**

**Tra**

**Automobile Club Catanzaro** (C.F. 00100520790), in persona del Commissario Straordinario Ing. Ernesto Ferraro, con sede in Catanzaro, Viale dei Normanni n. 99, con l’Avv. Laura Gaetano

*da una parte*

**e**

**Automobile Club d’Italia** (C.F. 00493410583), d’ora in avanti ACI, con sede legale in Roma, via Marsala n. 8, in persona del Presidente p.t. Ing. Angelo Sticchi Damiani, con gli Avv.ti Francesco Guarino, Aureliana Pera e Stefania Rocca dell’Avvocatura dell’Ente

*dall’altra parte*

**PREMESSO CHE**

- a) con ricorso ex art. 447bis c.p.c. notificato in data 4.10.2021, unitamente al decreto di fissazione d’udienza, l’Automobile Club di Catanzaro ha chiesto la condanna dell’ACI al pagamento della somma complessiva di € 328.968,75 a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti nell’ambito del rapporto contrattuale di locazione pluriennale dei locali siti in viale dei Normanni n. 99, Catanzaro, oltre alla refusione alle spese;
- b) ACI si costituiva ritualmente nel giudizio contestando integralmente le avverse richieste e proponendo domanda riconvenzionale con la richiesta condanna del Sodalizio al risarcimento dei danni subiti nell’ambito del medesimo rapporto contrattuale;
- c) nell’ambito di tale giudizio, tuttora pendente innanzi al Tribunale di Catanzaro (RG. n. 2680/2021), le parti hanno svolto attività difensive, depositato di documenti ed avanzato richieste istruttorie;
- d) il Tribunale di Catanzaro, ritenuta ammissibile e rilevante la prova testimoniale chiesta da ACI, ha disposto per l’udienza del 15.5.2023 l’escussione dei testi;
- e) ACI intimava regolarmente i testi e depositava nel fascicolo la prova dell’avvenuta intimazione;
- f) All’udienza del 15.5.2023 le parti, concordemente, senza rinunziare alle richieste istruttorie e alle prove ammesse, hanno chiesto un rinvio per il bonario componimento della controversia, e a questo fine il Tribunale ha rinviato all’udienza del 20.10.2023 per verificare l’esito delle trattative;
- g) le Parti, senza che ciò implichи il riconoscimento anche parziale della fondatezza o della legittimità delle domande rispettivamente formulate, intendono definire transattivamente le rispettive posizioni.

--- 000 ---

Tutto ciò premesso, le Parti, con la presente transazione (di seguito, la “**Transazione**”), a prescindere dalla fondatezza delle rispettive pretese e senza riconoscere, neanche parzialmente, alcuna di esse, definiscono i rapporti tra loro intercorrenti con reciproche concessioni e alle seguenti condizioni.

**Articolo 1**

Le Premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Transazione.

## **Articolo 2**

Le parti si danno reciprocamente atto di rinunziare entrambe, come ad ogni effetto rinunziano, ad ogni diritto, ragione, azione relativa al rapporto di locazione dell’immobile sito in viale dei Normanni n. 99, Catanzaro, nonché alle azioni e agli atti del giudizio n.r.g. 2680\2021 r.g. pernente davanti al Tribunale Civile di Catanzaro, nonché all’ordinanza contenuta nel “Verbale di prima udienza n. cronol. 5137/2020 del 17/06/2020” emessa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. recante il n.r.g. 1300/2020 dal Presidente della seconda Sezione Civile del Tribunale di Catanzaro, e ai relativi effetti, ivi inclusa la CTU con i suoi allegati.

## **Articolo 3**

Le Parti riconoscono di non avere pretese l’una nei confronti dell’altra e rinunziano alla solidarietà per il pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese ai sensi dell’art. 13 comma 8 della L. n. 247\2012. Pertanto, ogni parte terrà a proprio carico le spese affrontate per la controversia attualmente pendente, per quella di accertamento tecnico preventivo n.r.g. 1300\2020 e per la stipulazione della presente transazione, rinunciando quindi espressamente anche alle rispettive domande ed eccezioni formulate sulle spese in giudizio nei procedimenti n.r.g. 1300\2020 e n.r.g. 2680\2021 davanti al Tribunale Civile di Catanzaro.

## **Articolo 4**

Nessuna modifica al presente accordo potrà essere considerata produttiva di effetti e vincolante se non risultante da atto scritto, debitamente firmato dalle parti e per esse dalle persone munite dei necessari poteri di rappresentanza.

## **Articolo 5**

Tutte le controversie derivanti dalla (o comunque relative alla) presente Transazione, incluse, in via meramente esemplificativa, eventuali azioni e controversie relative alla sua negoziazione, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, risoluzione, annullamento etc., sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Roma – Catanzaro,

Per l’Automobile Club d’Italia

Il Presidente

Per l’Automobile Club Catanzaro

Il Commissario Straordinario

Per la rinunzia alla solidarietà ai sensi dell’art. 13 comma 8 della L. n. 247\2012.

Avv. Laura Gaetano

Avv. Francesco Guarino

Avv. Aureliana Pera

Avv. Stefania Rocca